

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/291 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato la sostanza attiva bifenthrin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha chiesto al richiedente a seguito della cui domanda il bifenthrin è stato approvato di fornire, tra l'altro, informazioni di conferma per quanto riguarda la tossicità residua per gli artropodi non bersaglio ed il potenziale di nuova colonizzazione e un programma di monitoraggio volto a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre.
- (2) Il richiedente ha presentato il programma di monitoraggio il 29 luglio 2013 e i relativi risultati il 31 luglio 2015. Il 29 luglio 2014 il richiedente ha presentato le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma. Queste tre comunicazioni sono state trasmesse allo Stato membro relatore, la Francia, entro il termine previsto per la loro presentazione.
- (3) La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il programma di monitoraggio presentati dal richiedente. Essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») il 17 dicembre 2014 per quanto riguarda le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma e il 3 novembre 2015 per quanto riguarda il programma di monitoraggio.
- (4) Gli altri Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. L'Autorità ha pubblicato le relazioni tecniche che sintetizzano i risultati della consultazione per il bifenthrin il 26 marzo 2015 ⁽³⁾ per quanto riguarda le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma e il 14 aprile 2016 ⁽⁴⁾ per quanto riguarda il programma di monitoraggio.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le relazioni tecniche dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 26 gennaio 2018 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bifenthrin. La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al bifenthrin. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (6) La Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate non sono sufficienti e non permettono di concludere che si verifichi un'adeguata ricolonizzazione di determinate specie di artropodi non bersaglio nel terreno, mentre altre possibilità di mitigazione di tale rischio non sono realisticamente attuabili. Inoltre il programma di monitoraggio non offre la certezza che i suoi risultati, basati su una sovrapposizione di tecniche di mitigazione del rischio, siano rappresentativi delle pratiche agricole e sufficienti a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GUL 173 del 3.7.2012, pag. 3).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-780, 23 pagg.

⁽⁴⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1019, 39 pagg.

